



COMUNE DI LARI

Provincia di Pisa

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E SUCCESSIVE MODIFICHE

ANNO 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- Vista la Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11 che istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999 che fissa i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/1998 e i criteri per la determinazione degli stessi;
- Vista la Deliberazione n. 241 del 7/2/2005 della Giunta Regionale Toscana che definisce le modalità operative, le procedure e i termini per il trasferimento delle somme spettanti ai Comuni per l'anno 2005;
- Visto, altresì, il Decreto della competente Struttura Regionale n. 1167 del 1/3/2005 "definizione scadenza e approvazione scheda per la trasmissione, da parte dei Comuni, dei dati alla Regione Toscana";
- Tenuto conto delle indicazioni e delle precisazioni fornite dalla Regione Toscana;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20.04.05, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene approvato il bando per l'anno 2005, in conformità alle disposizioni suddette;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando (28 aprile 2005) e fino al 3 giugno 2005 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

Le domande pervenute entro il termine suddetto, qualora in regola, daranno titolo a concorrere all'assegnazione del contributo per il periodo **1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2005**, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (punti 1, 2, 3, 4 e 5);

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) - cittadinanza italiana

oppure

- cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea

oppure

- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea a condizione di essere muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno ai sensi del D. Leg.vo n. 286/1998 e successive modificazioni (sono considerate ammissibili anche domande presentate da soggetti con altre tipologie di permessi di soggiorno diversi da quelli di durata biennale, in coerenza con i nuovi principi di "inclusione sociale" stabiliti dalla Legge Regionale n. 41/2005);

2) essere residente nel Comune di Lari;

3) essere conduttore nel Comune di Lari di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 96/1996) **con contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o depositato per la registrazione, il cui canone, rispetto al reddito, incida nella misura stabilita dall'art. 4;**

4) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, nel Comune di Lari o nei Comuni limitrofi. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. *Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;*

5) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o, se diverso, del Comune per il quale si concorre. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale

A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista:

Componenti del nucleo familiare	Vani Catastali
1	3
2	4
3	4,5
4	5
5	6
6 e oltre	7

Tale requisito deve essere posseduto dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare;

N.B. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione *di cui al punto 5)* è convenzionalmente ridotto della metà.

⇒ I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché permanere per il periodo di assegnazione dei contributi previsti dal presente bando.

6) reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare (così come definito al successivo articolo 2), calcolato con le modalità e le detrazioni previste dalla L.R. n. 96/1996 e successive modificazioni ("**reddito convenzionale**") **non superiore al limite massimo stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Euro 13.100,00)**;

- Per reddito annuo complessivo si intende quello definito dalla Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 132 del 19/10/2004, così come precisato al successivo articolo 3.

N.B. **L'ammontare dei redditi ai fini I.R.P.E.F. da assumere a riferimento è quello dell'anno 2003.**

N.B. Per gli studenti universitari il reddito di riferimento è quello dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

⇒ **Per i soggetti che dichiarano "reddito zero" o reddito inferiore al canone annuo di locazione l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune (Se il soggetto richiedente non usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte di sostentamento).**

Art. 2 - Nucleo familiare

Il nucleo familiare, ai fini del presente bando è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, dal coniuge non legalmente separato, e dalle persone a loro carico ai fini I.R.P.E.F. **alla data di presentazione della domanda.**

Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione legale, può essere escluso dal nucleo, presentando idonea documentazione, atta a dimostrare tale condizione.

Art. 3 - Determinazione della situazione economica e patrimoniale

Concorrono a determinare la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare il reddito annuo complessivo di tutti i componenti del nucleo stesso **(redditi imponibili al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione "NO TAX AREA" di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 917/1986 da ultimo modificato dal D. Leg.vo n. 344/2003)** riferito all' **anno 2003.**

N.B. Il competente Ufficio Comunale provvederà, sulla base delle autocertificazioni rilasciate dai concorrenti, a determinare, al solo fine della verifica del requisito di ammissione di cui al precedente art. 1 - punto 6, il "reddito convenzionale" ai sensi della L.R. n. 96/1996, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Dal reddito annuo complessivo, come individuato ai sensi del presente art. 3, si detraggono

- Euro 1.549,37 per ogni figlio a carico*
- Euro 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico*
- Euro 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli;*
- Euro 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico.*

b) Sono calcolati nella misura del 60% i redditi derivanti da lavoro dipendente o pensione, e nella misura del 50% i redditi percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

N.B. Qualora nella domanda di partecipazione non venga indicata la natura dei redditi, questi saranno conteggiati per intero senza alcun abbattimento.

Art. 4 - Determinazione delle fasce di reddito

I concorrenti, in possesso di tutti i requisiti di ammissione di cui all'art. 1, saranno suddivisi nelle seguenti fasce di reddito:

- **fascia A** - corrispondente ad un reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare **non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2005 (cioè Euro 10.920,52);**
- **fascia B** - corrispondente ad un reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare superiore a due pensioni minime I.N.P.S..

Ai fini del presente bando, il reddito per tale fascia è calcolato secondo le modalità previste dalla lettera f) della Tabella "A", allegata alla Legge Regionale n. 96/1996 e successive modificazioni ("reddito convenzionale" di cui al precedente art. 3), e **non può essere superiore al limite massimo** stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (cioè **Euro 13.100,00**).

Una volta inseriti nelle rispettive fasce di reddito i concorrenti potranno beneficiare del contributo se il canone annuo di locazione incide sul reddito annuo complessivo:

- 1. in misura non inferiore al 14% per la fascia A;**
- 2. in misura non inferiore al 24% per la fascia B.**

Il valore dei canoni di locazione è quello alla data di presentazione della domanda, risultante dai contratti di locazione, regolarmente registrati ed in regola con le registrazioni annuali o depositati per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dallo stesso D.P.R., sarà provveduto da parte dell'Amministrazione Comunale alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 6 - Graduatoria delle domande

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A**
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B**

N.B. *I concorrenti inseriti nella fascia B) saranno ulteriormente suddivisi nelle seguenti sub-fasce:*

- 1) B1 - concorrenti con percentuale di incidenza canone annuo di locazione/reddito annuo complessivo pari o superiore al 50%***
- 2) B2 - concorrenti con percentuale di incidenza canone annuo di locazione/reddito annuo complessivo dal 35% al 49,99%***
- 3) B3 - concorrenti con percentuale di incidenza canone annuo di locazione/reddito annuo complessivo dal 24% al 34,99%***

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificamente previsto dall'art. 4 del presente bando:

- **nell'ambito della fascia A** partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone annuo di locazione/reddito annuo complessivo;
- **nell'ambito della fascia B (sub-fasce B1, B2 e B3)** nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri di priorità non cumulabili tra loro:
 - **I priorità)** richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8.....**punti 4;**

(L'ottenimento del contributo previsto dal presente bando non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; l'eventuale assegnazione è invece causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio).

- **Il priorità)** richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio:
 - a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni..... **punti 1;**
 - b) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap (come definiti dalla Legge n. 104/1992)..... **punti 1;**
 - c) nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico..... **punti 1.**

I soggetti che non ricadono nella I o nella II priorità come sopra specificate oppure hanno raggiunto il medesimo punteggio, sono ordinati partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone annuo di locazione/reddito annuo complessivo.

Le suddette percentuali di incidenza del rapporto canone/reddito, considerate fino al quarto decimale, vengono arrotondate per difetto alla seconda cifra decimale inferiore e per eccesso alla seconda cifra decimale superiore secondo le norme fiscali.

A parità di posizione in graduatoria prevale il minor reddito, e in subordine il maggior canone, presi a base di riferimento per la suddetta percentuale di incidenza.

Art. 7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute nel periodo di pubblicazione/pubblicità del bando (28 maggio 2005 – 3 giugno 2005) verificandone la completezza e la regolarità. La graduatoria, formulata secondo i criteri stabiliti al precedente art. 6 è sottoposta all'approvazione della Commissione prevista dall'art. 8 della L.R. n. 96/1996.

La stessa, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, e del Responsabile del Procedimento, è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Entro il predetto periodo (15 giorni) gli interessati possono presentare opposizione al Comune, che deciderà sui ricorsi pervenuti tramite la Commissione di cui sopra.

La graduatoria è comunque inviata alla Regione Toscana entro il 15/9/2005 con le modalità previste dalla deliberazione della G.R.T. n. 241 del 7/2/2005, nonché dal Decreto della competente Struttura Regionale n. 1167 del 1/3/2005.

Art. 8 - Durata ed entità dei contributi

L'entità del contributo, fatto salvo quanto specificato all'articolo successivo, è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare e tiene conto dei seguenti parametri:

a) per i concorrenti inseriti nella **fascia A** il contributo è pari alla somma necessaria per ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo complessivo fino al 14% (contributo = canone annuo di locazione – 0.14 x reddito annuo complessivo) e comunque fino ad un massimo di Euro 3.098,74 annui.

b) per i concorrenti inseriti nella **fascia B** il contributo è pari alla somma necessaria per ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul reddito annuo complessivo fino al 24% (contributo = canone annuo di locazione – 0.24 x reddito annuo complessivo) e comunque fino ad un massimo di Euro 2.324,06 annui.

L'importo del contributo complessivamente spettante è determinato con riferimento al periodo 1/1/2005 - 31/12/2005, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione e/o minor periodo dell'anno in cui si è verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (punti 1, 2, 3, 4 e 5); Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal contributo.

Art. 9 - Erogazione dei contributi

Il contributo verrà liquidato, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria formulata ai sensi del precedente art. 6, ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, dietro dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, mediante esibizione delle relative ricevute e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

N.B. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, nel caso di fondi insufficienti a garantire la totale copertura dell'entità erogabile a tutti i concorrenti inseriti in graduatoria, **mediante adozione di apposito atto deliberativo:**

- ★ di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
- ★ di destinare alla fascia A una percentuale non inferiore al 75% del fondo regionale trasferito ed utilizzare la restante parte per la fascia B (sub-fasce B1, B2, B3);
- ★ di integrare con propri fondi di bilancio parte del contributo erogabile agli aventi diritto, da assegnare secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta Municipale.

Le eventuali economie rispetto alle risorse regionali liquidate derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli effettuati, restano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale fino all'esaurimento del fabbisogno di tutti gli aventi diritto inseriti in entrambe le fasce A e B (sub - fasce B1, B2, B3).

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà, in caso di morosità del conduttore, di erogare il contributo al locatore, con le modalità specificate dall'art. 7 del D.L. 13/9/2004 n. 240, convertito con modifiche dalla Legge n. 269 del 12/11/2004.

Art. 10 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Lari.

Detti moduli sono distribuiti presso l'URP (tel. 0587/687537), nei giorni di apertura al pubblico (lunedì giovedì venerdì ore 9-12.30 lunedì e giovedì anche 15.30 – 17.30)

Per assistenza alla compilazione delle domande l'URP è disponibile su appuntamento (tel. 0587-687537).

I moduli sono disponibili anche sul sito internet www.comune.lari.pi.it

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali relative comunicazioni.

Le domande devono **pervenire** all'Ufficio Protocollo Del Comune di Lari **entro il termine perentorio del 3 GIUGNO 2005** a pena di improcedibilità.

Art. 11 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo le Leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite saranno recuperate dall'Amministrazione Comunale.

- Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy (D. Leg.vo n. 196 del 30/6/2003): i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Art. 12 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L. n. 431/1998, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7/6/1999 e alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 241 del 7/2/2005.

Lari, lì 28 aprile 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
dr.ssa Nicoletta Costagli

IL SINDACO
Ivan Mencacci